

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 71

presentata dai Consiglieri regionali
MELE - CANU - ENNAS - GIAGONI - MANCA Ignazio - PIRAS - SAIU

il 12 novembre 2019

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

In attesa di una disciplina organica che riconosca la specialità del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale prevista dall'articolo 22 bis della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda), si propone la modifica all'articolo 58, rubricato "Contratti collettivi", della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

Tale esigenza è emersa in conseguenza della svolta fondamentale data alla pubblica amministrazione con l'emanazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, mediante l'introduzione di istituti giuridici tipici, dei rapporti di lavoro di tipo privatistico, che ha visto anche il radicale cambiamento del rapporto di lavoro per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale il quale, a differenza dell'omologo personale del disciolto Corpo forestale dello Stato (rimasto nel regime pubblicistico), aderì, allora, al nuovo regime privatistico introdotto nell'ordinamento della Regione autonoma della Sardegna dalla legge regionale n. 31 del 1998 sopra richiamata.

Questa scelta, innovativa per quel periodo, ha manifestato nel tempo l'esigenza di introdurre anche per il Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale quegli istituti tipici di un moderno Corpo di polizia regionale con elevata competenza tecnica che da sempre lo ha contraddistinto e, sulla scorta di tali considerazioni, questo Consiglio regionale, con la legge regionale 4 agosto 2011, n. 16, ha inteso inserire nell'ordinamento regionale la previsione di una riforma del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, introducendo una disciplina organica che ne riconosca la specialità, in armonia, ove compatibili, con le norme ordinamentali dei corpi di polizia statale che recentemente hanno inglobato, a vario titolo, le competenze del disciolto Corpo forestale dello Stato.

Alla luce di tali moderne previsioni normative, ed in applicazione del comma 7 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle ammini-

strazioni pubbliche), appare estremamente necessario ed urgente adottare una specifica e separata disciplina contrattuale, tale da consentire alle rappresentanze del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, di contrattare, analogamente a quanto lo stesso articolo 31 riconosce al personale dirigente per le proprie specificità, una differente trattazione, in separato ed autonomo tavolo contrattuale, delle problematiche professionali ed operative proprie di un Corpo di polizia regionale con competenze specialistiche, che differiscono profondamente da quelle tipicamente amministrative del restante personale della Regione e che resterà disciplinato dal rispettivo contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL), ad esso confacente.

Tale auspicata modifica dell'articolo 58 di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, vuole essere il primo e significativo passo volto a dare attuazione alla legge regionale n. 16 del 2011, al fine di porre in essere le premesse per l'emanazione di una disciplina organica che riconosca la specialità del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in armonia con le norme ordinamentali dei corpi di polizia dello Stato che svolgono un analogo servizio ed in analoga situazione di stato, in quanto applicabili.

La proposta di legge che segue prevede, pertanto, all'articolo 1, commi 1 e 2, rispettivamente, le seguenti modifiche all'articolo 58:

- comma 1, la modifica del comma 3 dell'articolo 58, dal quale sono soppresse le parole: "nonché per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale,";
- al comma 2, introduce il comma 4 bis volto a dare attuazione ad una separata area contrattuale per il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in analogia a quanto già previsto per la Dirigenza regionale al comma 4 del medesimo articolo.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998 (Contatti collettivi)

1. All'articolo 58 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 è soppresso il periodo: "nonché per il personale del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale, ";
- b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4 bis. In attesa di una disciplina organica che riconosca la specialità del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, prevista dall'articolo 22 bis della legge regionale n. 26 del 1985 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), come modificato dall'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2011 (Norme in materia di organizzazione e personale), il personale del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale costituisce una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto. L'attuale contratto continua ad applicarsi sino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo di lavoro (CCRL Corpo Forestale).".

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda) e successive modifiche ed integrazioni, iscritte in conto della missione 09 - programma 05 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2019-2021 e quelle corrispondenti del bilancio degli anni

successivi.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).